

Senato della Repubblica	XVI LEGISLATURA

N. 1044

DI SEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DEL VECCHIO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, PINOTTI, SCANU, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA, SIRCANA, ADAMO, BAIO, BARBOLINI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, CARLONI, CASSON, CECCANTI, CHITI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, FISTAROL, GALPERTI, GHEDINI, GRANAIOLA, LEGNINI, LUSI, MARINARO, MARINI, Mauro Maria MARINO, MAZZUCONI, MORRI, MUSI, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PROCACCI, RANUCCI, RUSCONI, RUTELLI, SANGALLI, SANNA, SBARBATI, STRADIOTTO, VIMERCATI e VITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2008

Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia

Onorevoli Senatori. – Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sia a ordinamento civile che militare, in relazione alla delicatezza e all’importanza delle funzioni istituzionali, peraltro connotate da un elevato rischio operativo, è giuridicamente sottoposto a una serie di limitazioni e obblighi, che lo collocano in una situazione atipica.

In particolare, per i militari, il legislatore ha delineato nel tempo un quadro normativo speciale, individuando vincoli precisi – complessivamente non riferibili ad altre realtà – al cui mancato rispetto corrispondono sanzioni disciplinari e fattispecie di reato anch’esse assolutamente peculiari. La «condizione militare» discende quindi da uno *status* che rappresenta una sorta di anomalia o meglio una «specificità» nel panorama giuridico, con inevitabili riflessi sul piano sociale. Tra gli aspetti che concorrono a delineare tale *status* basti citare, tra gli altri:

- l’incompatibilità, salvo i casi previsti da disposizioni speciali, con l’esercizio di ogni altra professione nonché di attività imprenditoriali e commerciali e con l’assunzione della carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fini di lucro;
- il divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni politiche e di svolgere propaganda politica nel corso di attività di servizio, in luoghi destinati al servizio, in uniforme o qualificandosi come militari;
- il divieto di scioperare e di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad associazioni sindacali;
- i vincoli posti al diritto di riunione, di associazione, di pubblica manifestazione del pensiero, di allontanamento dalla località di servizio e di espatrio;
- il dovere assoluto di obbedienza, nei limiti posti dalla legge e nell’ambito del rapporto di

subordinazione gerarchica;

– l'obbligo di:

– impegnarsi senza riserve – se necessario, fino al sacrificio della vita – per l'assolvimento dei compiti istituzionali ovvero per la salvaguardia dei valori da difendere;

– tenere un comportamento irreprensibile e tale da fungere da esempio, anche fuori servizio;

– conservare e migliorare conoscenze e capacità psico-fisiche;

– indossare l'uniforme, quando e come prescritto;

– avere un aspetto esteriore decoroso;

– tutelare il segreto e mantenere il riserbo sulle questioni militari.

Sebbene titolare di uno *status* differente, anche il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, per i compiti istituzionali nonché per i rischi e le limitazioni cui è soggetto, riveste evidentemente un ruolo caratterizzato dalla medesima atipicità.

Tuttavia, a fronte di tali vincoli e della costante disponibilità richiesta in termini di servizio e mobilità, attualmente la «specificità» del cosiddetto Comparto difesa e sicurezza non è organicamente riconosciuta dal legislatore, benché il concetto sia riscontrabile, sotto varie forme, in diversi provvedimenti normativi (ad esempio l'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, l'articolo 50, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86).

È pertanto necessario sancire giuridicamente la «specificità» di Forze armate e Forze di polizia, dando un importante segnale di attenzione a una categoria troppo spesso trascurata. La norma proposta è orientata in tal senso e definisce un procedimento di quantificazione delle risorse da assegnare nel tempo per realizzarne i contenuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. In considerazione della peculiarità dei compiti delle Forze armate e delle Forze di polizia per la tutela delle istituzioni democratiche e per la salvaguardia dell'ordine, della pace e della sicurezza interna ed esterna e in relazione agli obblighi, alle limitazioni di diritti ed ai requisiti di efficienza operativa che sono conseguentemente previsti per gli appartenenti ai suddetti organismi, è riconosciuta al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia la specificità della funzione svolta e del ruolo rivestito, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, dei contenuti del rapporto d'impiego.

2. Al fine di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2009 è istituito un fondo presso il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con una dotazione pari a 200 milioni di euro, da ripartire mediante negoziazione e contrattazione con le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché con le organizzazioni sindacali di quelle ad ordinamento civile. La ripartizione delle risorse di cui al presente comma è definita annualmente dal Governo, d'intesa con le suddette rappresentanze ed organizzazioni sindacali.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.